



N. _____ 1/19 SENT.
N. _____ 1/19 CRON.
N. _____ 1/19 R.G.A.C.
N. _____ REP.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di

ha pronunciato la

seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al numero '2018 A Ruolo Generale contenzioso
dell'anno 2018 dell'Ufficio del Giudice di Pace di

T R A

rappresentato e difeso dagli avv.ti

giusta procura in margine all'atto di

citazione notificato in data 26.6.2018

ATTORE

CONTRO

WINDTre s.p.a., già **Wind Telecomunicazioni s.p.a.**, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.

giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e
risposta depositata in data 22.10.2018

CONVENUTA

All'udienza del 13.03.2019 le parti hanno concluso come da relativo
verbale di udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 26.6.2018 il sig.

conveniva in giudizio dinanzi a questo Ufficio del Giudice

ESENTE DA DIRITTI
E REGISTRAZIONE

Mele

di Pace la Wind Tre s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, assumendo: - che esso attore aveva in essere con la società convenuta contratto per la fornitura di servizi di telefonia cod. cliente ; - che, a seguito di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali da parte della convenuta, l'attore esercitava il diritto di recesso passando ad altro operatore; - che la società convenuta addebitava penale/costo per presunto recesso dell'utente per euro 50.65; - che vani si rivelavano i reclami inoltrati; - che parte attrice esperiva inutilmente tentativo di conciliazione della controversia. Tanto premesso, l'attore chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni: " - accertare e dichiarare la violazione da parte della convenuta del d. l. n. 206/2005 (Codice del Consumo) e per l'effetto: - accertare e dichiarare l'insussistenza e/o inesistenza e/o inesigibilità dell'indebito credito di euro 50.65 relativo alle fatture di cui in premessa, vantato illegittimamente dalla convenuta nei confronti di parte attrice; -

cc e al
ris oniali
e : da
de tutto
es| oltre
int: della

competenza del Giudice di Pace; 3) il tutto con sequenziale vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da distrarsi disgiuntamente in favore dei procuratori antistatari".

Con comparsa depositata in data 23.10.2018 si costituiva in giudizio la WindTre s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, che resisteva alla domanda proposta eccependone la inammissibilità e chiedendone il rigetto a motivo della sua infondatezza. Con vittoria di spese.

La causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti al verbale di udienza del 13.03.2019.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda, sollevata dalla società convenuta, avendo l'attore prodotto gli atti relativi alla procedura di conciliazione avente ad oggetto la contestazione dell'addebito a titolo di costo del recesso, oggetto anche del presente giudizio.

La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti di seguito specificati

Non è contestato tra le parti l'esistenza del contratto intercorso tra le parti per la fornitura dei servizi di telefonia, né l'addebito per euro 50.65 operato dalla società convenuta a titolo di penale/costo del recesso operato dall'utente.

Ciò che viene in contestazione tra le parti è la spettanza di detto costo, assumendosi, da parte convenuta, che il recesso è stato esercitato dall'attore in data successiva al 21 maggio, termine assegnato unilateralmente da essa società in uno alla comunicazione della variazione delle condizioni contrattuali.

Sennonché deve osservarsi che nessuna delle parti allega agli atti il contratto tra esse intercorso, sicché non è dato di conoscere il contenuto delle clausole pattizie ed in particolare l'eventuale

[Handwritten signature]

regolamento negoziale previsto per le ipotesi di recesso a seguito di modifiche unilaterali del contratto medesimo.

In via di principio deve osservarsi che ai sensi dell'art. 1, comma 3 della l. n. 40/2007 - che convertiva il decreto l. n. 7/2007 (c.d. decreto Bersani) - i contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto e di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate dai costi dell'operatore (Trib. Taranto, 28.9.2016), pena la nullità di una clausola difforme (Trib. Verona 7/11/2012).

Nella fattispecie in esame è allora evidente che la compagnia convenuta non poteva imporre unilateralmente un termine perentorio per l'esercizio gratuito del diritto di recesso - a seguito di modifiche contrattuali unilaterali - e men che mai poteva applicare una penale/costo per l'esercizio del diritto di recesso non giustificato da costi sostenuti da essa società operatrice.

Deve, pertanto, accogliersi la domanda di accertamento negativo del credito di euro 50,65 vantato dalla convenuta con conseguente condanna alla restituzione di detta somma da parte di detta società ove percepita.

fetto

di alleg

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate d'ufficio, in difetti di nota specifica di parte, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento per le voci studio, trattazione e decisionale (in ragione della

semplicità delle questioni trattate e del valore della controversia), oltre alle competenze per il procedimento di conciliazione.

Sentenza esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato in data 26.6.2018 nei confronti di Wind Tre s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, così provvede:

1. Accoglie la domanda e, per l'effetto:
2. Dichiara non dovuti gli importi richiesti a titolo di recesso anticipato dal contratto;
3. Condanna la società convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 50,65 oltre interessi legali dalla data dell'indebito pagamento all'effettivo soddisfo;
4. condanna la società convenuta al pagamento disgiunto in favore degli avv.ti dichiaratisi antistatari, delle spese di lite che liquida d'ufficio, in difetto di nota specifica di parte, in euro 43,00 per esborsi ed euro 134,00 per competenze di avvocato, per il giudizio di merito, ed euro 90,00 per la procedura di conciliazione, oltre spese generali 15%, Iva e Cap come per legge
5. sentenza esecutiva per legge.

25 giugno 2019

Il Giudice di Pace

Depositato in Cancelleria

25 GIUG 2019

GIUDICE DI PACE *